



PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

(Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 05/12/2023)

PREMESSA

La presente procedura è stata redatta da Caronno Pertusella Servizi S.r.l. (di seguito anche “CPS” o “la Società”) in conseguenza dell’entrata in vigore del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La Direttiva UE mira a introdurre nelle normative nazionali il “diritto alla segnalazione”, disciplinando la protezione dei whistleblower (segnalatori o informatori), introducendo norme minime comuni. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

La disciplina era già prevista nel nostro ordinamento, in particolare per gli enti pubblici l’art 54-bis del d.lgs. 165/01 “Testo unico del pubblico impiego”, disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all’Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese. Nel settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-bis, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative sopracitate, in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

OBIETTIVI

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative con cui CPS intende:

- gestire il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente di cui sia venuto a conoscenza;
- tutelare la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- fornire adeguate informazioni in tema di segnalazioni.

La procedura è redatta in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023.

DEFINIZIONI

Per una completa ed esaustiva indicazione delle definizioni si rimanda art. 2 del D.lgs. 24/2023. Di seguito si riportano solo quelle necessarie alla presente procedura:

- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni di violazione;
- **Segnalazione interna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società;

- **Segnalazione esterna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'Associazione Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Segnalante:** La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Istruttore:** Colui che a seguito di una segnalazione è incaricato dal RPCT di eseguire indagini sulla segnalazione;
- **Gestore del canale interno:** dipendente o ufficio della Società che si occupa della gestione del canale di segnalazione interna.

SOGGETTI TUTELATI

I soggetti a cui è applicata la tutela in caso di segnalazioni sono di seguito riportati:

- tutti i dipendenti, compresi eventuali volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori autonomi e collaboratori dell'Ente a qualsiasi titolo;
- liberi professionisti e consulenti dell'Ente;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza;
- azionisti;
- fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente: non si sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento.

Le misure di tutela si applicano anche ad alcuni soggetti diversi dal segnalante, di seguito riportati:

- facilitatori, cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- soggetti con legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al segnalante (di proprietà, per i quali il segnalante lavora ecc.) o che operano nel medesimo contesto lavorativo che hanno un legame indiretto con il segnalante (es. partnership, ATI ecc.).

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

INFORMAZIONI TUTELATE

La Società tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, l'identità della persona coinvolta, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione allegata.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Lo spirito di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quello di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 della Cost.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Le violazioni di disposizioni normative nazionali sono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

Le violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE, di cui ai punti precedenti.

Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI

Considerata la natura pubblica di CPS e quanto definito dal D.lgs. 24/2023 all'art. 4 c.5, la Società ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interno.

Il ruolo del RPCT/Gestore del Canale di segnalazione interno

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è dunque da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati.

I compiti del RPCT sono i seguenti:

- a) Fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione
- b) Inviare avviso di ricezione del messaggio (entro 7 giorni)
- c) Custodire l'identità del segnalante
- d) Valutare preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - I. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa
 - II. Contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti
 - III. Competenza della segnalazione
- e) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni di propria competenza
- f) Interloquire con il segnalante per le segnalazioni di propria competenza
- g) Registrare sull'apposito portale le eventuali segnalazioni orali ricevute a seguito di richiesta di incontro del segnalante, in modo da tenerne traccia
- h) Registrare le segnalazioni anonime che dovessero giungere alla Società con un canale diverso dal portale presente nel sito
- i) Archiviare le segnalazioni infondate
- j) Provvede entro tre mesi ad inviare dalla ricezione della segnalazione una comunicazione al segnalante con l'esito della stessa. La comunicazione deve contenere almeno l'informazione sull'esito delle indagini e se già disponibile le eventuali misure adottate dalla Società, se non disponibili le comunica appena possibile
- k) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito delle indagini (anche in caso di segnalazioni infondate) per i provvedimenti dal caso
- l) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento.

TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023, infatti la riservatezza è garantita:

- per l'identità del segnalante,
- per qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante,
- nel caso di segnalazioni (interne o esterne) effettuate in forma orale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione,

- anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni e il segnalante ha indicato nell'oggetto della segnalazione che trattasi di segnalazione whistleblowing. Queste segnalazioni devono comunque essere inviate senza ritardo al RPCT.

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.
- tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Si ricorda inoltre in merito all'obbligo di riservatezza l'art.12 del D.lgs.24 del 2023 afferma tra le altre cose che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E in ogni caso si comunica alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare conseguenze pregiudiziali anche solo di carattere reputazionale all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile). In questo caso il RPCT è tenuto a rivelare l'identità del segnalante senza necessità di acquisirne il consenso. Il segnalante verrà, in ogni caso, informato della richiesta e della necessaria comunicazione. In ambito di eventuali procedimenti penali o contabili, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e i limiti previsti dalla legge

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

I dati personali relativi ai soggetti segnalati sono tutelati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto il titolare del trattamento adotta misure al fine di evitare la indebita circolazione.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss del D.lgs. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Divieto di discriminazione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 5) tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. Spetta alla Società dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo legata alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della

responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

ANAC ritiene opportuno precisare che invece è applicabile se pur tardivamente, la protezione del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

MODALITA' OPERATIVE – Canale interno

Come anticipato per una immediata gestione delle segnalazioni interne il soggetto destinatario individuato è il RPCT, attraverso la casella di posta elettronica trasparenza@cpserv.it o sul numero 333 2071116

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione, è garantita dal RPCT. Entro 3 mesi dalla segnalazione al segnalante va dato riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

Ricezione

Il RPCT a seguito della ricezione di una segnalazione:

- Analizza preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - i. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa
 - ii. contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti
 - iii. competenza della segnalazione.
- informa il segnalante entro 7 giorni dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata ed eventuale della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria.

Apertura della pratica, continuazione dell'istruttoria e conclusione

Il RPCT con l'eventuale supporto di consulenti esterni svolge un'analisi approfondita della segnalazione, eventualmente chiedendo informazioni al segnalante e avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture aziendali, mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Il RPCT archivia l'istruttoria se:

- il contenuto della segnalazione è generico e non consente nessun approfondimento;
- la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti;
- la segnalazione è infondata.

Se si procede all'archiviazione il RPCT valuta se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza, in particolare se si rilevano profili di segnalazioni con dolo o colpa grave. La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante il canale interno utilizzato per la segnalazione.

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione il RPCT, eventualmente supportato da consulenti esterni procede ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta

In questa fase il RPCT può:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti;
- ascoltare il segnalante;
- accedere a tutta la documentazione rilevante per accertare quanto segnalato;
- ascoltare il presunto autore della violazione;
- effettuare un Audit, anche esterno, valutando il rapporto di audit.

Durante la fase istruttoria, il RPCT non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né deve comunicargli gli esiti della gestione.

Il RPCT deve informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Al termine dell'accertamento il RPCT analizza la documentazione e gli elementi raccolti e verifica:

- se quelle segnalate sono condotte illecite;
- se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso.

Il RPCT non è tenuto ad accertare i fatti né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT conclude il procedimento.

Il RPCT classifica le segnalazioni in:

- segnalazione infondata;
- segnalazione che non possa essere provata con sufficienti evidenze;
- segnalazione di una condotta non illecita;
- segnalazione in malafede;
- segnalazione veritiera e circostanziata.

Al termine delle verifiche il RPCT dovrà redigere una relazione che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine;

- esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- comunicare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

La relazione viene inviata al Consiglio di Amministrazione in modo che possa valutare eventuali responsabilità ed avviare procedimenti disciplinari più opportuni.

La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante la piattaforma o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

RPCT valuta l'eventuale l'inoltro all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE

Come indicato nei paragrafi precedenti il RPCT deve fornire apposite informazioni su come utilizzare il canale interno di segnalazione.

L'informativa prodotta dal RPCT deve essere esposta nelle bacheche aziendali e sul sito istituzionale della Società.

L'informativa dovrà contenere almeno:

- I riferimenti alla normativa in ambito di tutela del segnalante
- L'indicazione al segnalante di indicare nell'oggetto o sulla busta in caso di utilizzo di r/r che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità ai sensi del D.lgs.24/2023
- Chi può segnalare
- Cosa può essere segnalato con il canale interno
- Le modalità di segnalazione
- Le modalità di gestione della segnalazione da parte dell'Ente.